



IECLO

International & European
Criminal Law Observatory

ON CULTURAL ISSUES, HUMAN RIGHTS AND SECURITY

CORRUZIONE INTERNAZIONALE



PREMESSA

- Il fenomeno suscita "gravi preoccupazioni morali e politiche e comporta un pesante onere economico", in danno dello sviluppo del commercio e della concorrenza internazionali.
- Necessario porre rimedio alla asimmetria del contrasto al fenomeno: alcuni Stati non adottano strumenti efficaci al contrasto ed alla prevenzione.
- Gli Stati Uniti sono stati i precursori della materia con il *Foreign Corrupt Practices Act* del 1977.



IECLO

DEFINIZIONE DEL FENOMENO

La definizione è desumibile dall'Art. 1, paragrafo 1 della Conv. OCSE del 1997:

"...intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a foreign public official, for that official or for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of international business."

Offrire, promettere o dare intenzionalmente una somma di denaro o altro vantaggio indebito, sia direttamente che attraverso intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché questi compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o mantenere un vantaggio indebito nella conduzione di affari internazionali.



IECLO

- La definizione resa dalla Conv. OCSE viene sostanzialmente ripresa anche dalla Conv. ONU del 2003 sulla medesima materia:

"...the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business."

Promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale straniero o ad un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso per un'altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, al fine di ottenere o conservare un'attività commerciale od un altro indebito vantaggio in relazione ad attività di commercio internazionale.



IECLO

- La codificazione offerta da OCSE ed ONU, con il conseguente recepimento dagli Stati firmatari, ci pone nell'ambito del commercio e dei traffici internazionali.
- L'elemento costitutivo del dolo specifico di vantaggio va considerato alla luce del suddetto ambito applicativo.



IECLO

IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

Convenzione OCSE di Parigi (1997) e Convenzione ONU di Merida (2003)



CONVENZIONE OCSE DEL 1997

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

- Firmata da 44 Paesi: tutti e 36 gli Stati membri dell'organizzazione più 8 Stati partner. Si tratta delle maggiori economie del Mondo.
- Sottoscritta a Parigi nel 1997, entra in vigore per l'Italia il 15 dicembre 2000.
- Codifica la fattispecie di corruzione internazionale e prevede un sistema di responsabilità per le persone fisiche e le persone giuridiche.
- La responsabilità è limitata al lato attivo della fattispecie: viene punito solo il corruttore e non anche il corrotto.



IECLO

Gli Stati aderenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per perseguire penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

- Art. 12 istituisce il Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB):

Monitora i Paesi membri nell'attuazione delle norme convenzionali e delle successive raccomandazioni.

Procedure peer review, con valutazione reciproca in contraddittorio, finalizzata alla predisposizione di raccomandazioni per i singoli Stati:

1. Verifica del grado di adattamento delle legislazioni nazionali;
2. Giudizio sull'effettiva applicazione della Convenzione;
3. Valutazione su procedure e questioni trasversali;
4. Rapporto finale sulla base delle esigenze particolari.



IECLO

THE OFFENCE OF BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS (Art. 1)

1. Incrimina la corruzione del pubblico funzionario straniero da parte di una persona fisica.
2. Incrimina il concorso nella corruzione di funzionario straniero ("*complicity*"): inclusi istigazione, favoreggiamento o autorizzazione al compimento. Vengono altresì incriminati il tentativo e l'associazione finalizzata alla corruzione di pubblico funzionario straniero: la lettera della Convenzione ne parifica il trattamento al tentativo ed all'associazione finalizzata alla corruzione di pubblico funzionario dello Stato firmatario.



IECLO

Art. 1, par. 4 specifica le espressioni:

- **Pubblico ufficiale straniero**, con definizione intesa in senso ampio, comprendente qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria di un Paese straniero, sia nominata che eletta, nonché esercitante funzioni in enti o imprese pubbliche ovvero funzionario o agente di organizzazioni internazionali.
- **Compiere o astenersi dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio**, inclusiva di qualsiasi uso della posizione del pubblico ufficiale, all'interno o al di fuori delle competenze dello stesso.



IECLO

RESPONSIBILITY OF LEGAL PERSONS (Art. 2)

Adozione delle misure necessarie, secondo i rispettivi principi giuridici nazionali, per sanzionare la **responsabilità degli enti** per corruzione di pubblico funzionario straniero.

- Il successivo Art. 3 dispone in materia di sanzioni, affermando la necessità di prevedere, nel caso in cui la responsabilità penale non sia applicabile alle persone giuridiche, delle sanzioni non penali efficaci, proporzionali e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie.



IECLO

La Convenzione e le norme di attuazione emanate dagli Stati non si limitano a perseguire la corruzione dei funzionari di altri Paesi membri, ma si estendono, senza vincolo di reciprocità, alla corruzione di pubblici ufficiali di qualsiasi Paese del Mondo.

- Atto di corruzione verso un pubblico funzionario straniero sarà perseguibile dagli Stati firmatari qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e l'organizzazione statale o internazionale a cui questi appartenga.
- Art. 4 rimette ai singoli Stati membri la determinazione della propria giurisdizione. In caso di concorso di più giurisdizioni, gli Stati potranno consultarsi e coordinarsi per assicurare al meglio l'esercizio dell'azione penale.



CONVENZIONE ONU DEL 2003

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

- Sono Parte della Convenzione 189 Stati, tra cui anche l'Unione Europea (decisione 2008/801/CE).
- Adottata dall'Assemblea Generale nel 2003 ed aperta alla firma a Merida nello stesso anno. Entra in vigore il 14 dicembre 2005.
- Si articola in un Preambolo e 71 articoli, suddivisi in VIII titoli.
- Definisce la fattispecie ma limita l'incriminazione al lato attivo.
- Le misure di prevenzione includono procedure di best practices in merito alla trasparenza di enti pubblici e privati.



IECLO

TITOLO II: MISURE DI PREVENZIONE

Il Titolo reca una serie di misure che gli Stati sono tenuti ad adottare al fine di prevenire il fenomeno, nonché per garantire la maggior trasparenza possibile all'interno degli apparati statali.

- Creazione di un apposito organo di per la prevenzione del fenomeno corruttivo (Art. 6).
- Incoraggiata l'applicazione di codici di condotta dei pubblici ufficiali.
- Art. 16 pone l'attenzione anche sul settore privato, indicando una serie di misure preventive da applicare ad enti.



IECLO

TITOLO III: MISURE PENALI

Obbligo per le Parti di conferire rilevanza penale ad una serie di fattispecie legate alla corruzione:

- Differentemente dalla Conv. OCSE non si tratta della sola corruzione internazionale, ma anche del fenomeno corruttivo domestico;
- Oltre alle fattispecie "tradizionali" di corruzione, vi sono una serie di atti legati alla facilitazione della corruzione stessa (es. ostacolo al buon funzionamento della giustizia, ricettazione e riciclaggio dei proventi).



IECLO

BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS AND OFFICIALS OF PUBLIC INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (Art. 16)

1. Incrimina la corruzione del pubblico ufficiale straniero o di un'organizzazione internazionale pubblica, sia direttamente che per interposta persona ("*directly or indirectly*").
2. Incrimina la sollecitazione al pagamento o l'accettazione dello stesso da parte del pubblico ufficiale straniero ("*solicitation or acceptance*"). Diversamente dalla Conv. OCSE, vi è la sanzione anche del comportamento passivo del pubblico ufficiale corrotto, nonché del comportamento di induzione al pagamento da parte del pubblico ufficiale stesso.



IECLO



BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR (Art. 21)

Le Parti si impegnano a considerare ("*shall consider*") l'incriminazione della corruzione, attiva e passiva, nel settore privato.

- Il pubblico ufficiale viene sostituito con un soggetto che svolge le proprie funzioni, direttive e non, all'interno di un ente privato.
- Novità rispetto la repressione del fenomeno corruttivo che viene recata dalla Convenzione.



IECLO

LIABILITY OF LEGAL PERSONS (Art. 26)

Gli Stati dovranno prevedere, in accordo con i propri principi legali, la responsabilità giuridica degli enti per corruzione:

- La responsabilità potrà essere penale, amministrativa o civile e sarà autonoma rispetto la responsabilità della persona fisica che materialmente pone l'atto corruttivo.

PARTICIPATION AND ATTEMPT (Art. 27)

Le fattispecie individuate dalla Conv. dovranno essere punite anche a titolo di concorso (complicità, assistenza ed istigazione), nonché a titolo di tentativo.



IECLO

JURISDICTION (Art. 42)

Conformemente anche all'Art. 4, par. 2 viene esclusa la giurisdizione penale esclusiva.

- Il principio generale prevede la giurisdizione dello Stato territoriale ove commesso il fatto.
- Lo Stato Parte può prevedere la propria giurisdizione anche nel caso in cui il fatto è commesso nei confronti o da un proprio cittadino o da un soggetto che ha nel territorio statale la sua residenza abituale; può sussistere la giurisdizione anche quando il reato è commesso a danno dello Stato.

Art. 44, par. 2 reca la clausola *aut dedere aut judicare*.



IECLO

TITOLO V: RESTITUZIONE DI BENI E SOMME ILLECITAMENTE OTTENUTE

È uno dei punti più innovativi della Conv.: vengono precisate le modalità per la restituzione dei proventi della corruzione allo Stato che ne faccia richiesta, come anche a singoli individui vittime di corruzione.

- Artt. 53 e ss pongono una serie di misure di cooperazione internazionale per il raggiungimento dello scopo.



IECLO

IMPLEMENTATION REVIEW MECHANISM

Meccanismo di peer review condotto dall'*Implementation Review Group*: è uno strumento per aiutare e guidare gli Stati Parte nell'applicazione della Convenzione, nel rispetto dell'uguaglianza e della sovranità.

- I risultati delle valutazioni sono trasmessi anche alla Conferenza degli Stati Parte, a titolo di ricognizione sullo stato di applicazione della Conv. e sulle difficoltà incontrate.



IECLO



IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Unione Europea e Consiglio d'Europa



IECLO

CONVENZIONE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DEI FUNZIONARI UE

Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

- Con il Trattato di Amsterdam, la corruzione passa da materia di interesse comune a materia oggetto di cooperazione rafforzata.
- Elaborata con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (97/C 195/01).
- Entra in vigore il 28 settembre 2005 e vi hanno aderito tutti gli Stati membri dell'Unione.
- Si fonda sull'Art. K.3, par. 2, lett. c) TUE.



IECLO

- Oltre a criminalizzare la corruzione dei funzionari statali, codifica la fattispecie di corruzione dei pubblici funzionari dell'UE.
- Prevista sia la condotta attiva che passiva.
- FUNZIONARIO EUROPEO qualsiasi persona che sia funzionario o dipendente a contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'UE, nonché qualsiasi persona distaccata presso l'UE dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che svolge funzioni equivalenti a quelle svolte da funzionari UE o altri agenti.



IECLO

- Le norme costituiscono una sintesi di quanto previsto nella Conv. PIF e del suo 1° Protocollo addizionale, omettendo però il riferimento ai casi di corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione: ne emerge un ambito applicativo più ampio.
- Ciascuno Stato membro adotta le norme per delimitare la propria giurisdizione, secondo i criteri di cui all'Art. 7:
 - Reato commesso sul proprio territorio;
 - Autore del reato cittadino dello Stato o uno dei suoi funzionari;
 - Reati commessi contro funzionari nazionali o comunitari cittadini dello Stato;
 - Autore reato funzionario UE che lavora per istituzione, agenzia o organizzazione con la propria sede nel territorio dello Stato.



- Se la questione riguarda più Stati, questi cooperano lunga tutta la durata del procedimento.
- Nel caso in cui la corruzione ai danni di un funzionario UE leda gli interessi finanziari, emerge la competenza dell'Ufficio di Procura europea (EPPO).
- Se la corruzione riguarda fondi europei, vi è la possibilità di attività investigative da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).



CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE

Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption

- Firmata a Strasburgo nel 1999, entra in vigore il 1 luglio 2002.
- Ratificata da 46 Stati e firmata da 48 (compresi Stati Uniti e Messico).
- Oltre alle fattispecie di corruzione, vengono sanzionate altre attività connesse, quali il riciclaggio dei proventi della corruzione.
- Relativamente alla giurisdizione statale, l'Art. 17, par. 2 pone la clausola aut dedere aut judicare.



IECLO

BRIBERY ON FOREIGN PUBLIC OFFICIALS (Art. 5)

BRIBERY OF MEMBER OF FOREIGN PUBLIC ASSEMBLIES (Art. 6)

BRIBERY OF OFFICIALS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (Art. 9)

BRIBERY OF MEMBER OF INTERNATIONAL PARLIAMENTARY
ASSEMBLIES (Art. 10)

BRIBERY OF JUDGES AND OFFICIALS OF INTERNATIONAL COURTS (Art. 11)

- Tutte le fattispecie incriminano sia il lato attivo che il lato passivo.
- Differentemente da altre Convenzioni, vi è maggiore attenzione nell'ampliare la platea funzionari corrotti.
- La nozione di "membro di assemblea pubblica" viene delineato alla luce delle singole legislazioni statali.
- "Funzionari di organizzazioni internazionali" sono tutti i funzionari, dipendenti o agenti di qualsiasi organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui lo Stato Parte è membro.



IECLO

GRECO – Gruppo di Stati per la lotta alla corruzione

Istituito in seno al Consiglio d'Europa, è organo di coordinamento interstatale per la lotta alla corruzione, interna e transnazionale.

- Vigila sull'applicazione della Convenzione penale e sulla Convenzione civile per la lotta alla corruzione.
- Composto da 50 Stati: ne diviene parte ogni Stato che ratifichi una delle due Convenzioni, ma necessario poi sottoporsi ai procedimenti valutativi reciproci.
- Ogni Stato membro nomina 2 rappresentanti per le Assemblee plenarie ed un gruppo di esperti per le attività di valutazione.



IECLO

- GRECO ha svolto fin ora 5 cicli di valutazione, ognuno incentrato su una specifica tematica.
- In ogni round di valutazione viene svolta per ogni Stato una procedura in 2 parti:
 1. Valutazione reciproca, tesa all'emanazione di raccomandazioni rispetto punti critici da migliorare;
 2. Procedura di conformità, tesa all'implementazione ed al successivo controllo dell'applicazione del contenuto delle raccomandazioni.



IECLO



IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Il recepimento delle Convenzioni e l'Art. 322-bis CP



PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

In ottemperanza alla Conv. OCSE:

- L. 300/2000, introduce l'Art. 322-bis CP;
- D.lgs 231/2001, disciplina la responsabilità da reato delle persone giuridiche.

In ottemperanza alla Conv. ONU:

- L. 116/2009, recante un aggiornamento del CP e del CPP.



IECLO

Art. 322-bis CP

- Punisce peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (co. 1).
- La nozione di corruzione è quella già impiegata dal sistema penale nazionale: l'atto di promettere, offrire o pagare una somma di denaro o altra utilità non dovuta.



IECLO

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE

- Punito soggetto passivo corrotto:
 - funzionario/agente di Comunità europee, di assemblee parlamentari internazionali o di altra organizzazione pubblica internazionale;
 - membri di corti internazionali;
 - pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di Stati stranieri (Paesi membri UE o non UE, ma per questi ultimi solo quando il fatto lede gli interessi finanziari dell'UE).
- Realizzazione della condotta nell'ambito di operazioni economiche internazionali.
- Dazione di somma di denaro o altra utilità indebita.
- **Dolo specifico di vantaggio.**



IECLO

In virtù del richiamo all'Art. 321 nel co. 2 dell'Art. 322-bis, la punibilità si estende anche al corruttore:

- Sia che corrompa uno dei soggetti richiamati nel co. 1;
- Sia che corrompa soggetti che svolgono le funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati stranieri o organizzazioni pubbliche internazionali.

La norma in commento estende la punibilità del corruttore anche nei casi di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (Art. 319-quater) e di *istigazione alla corruzione* (Art. 322).



IECLO

RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il nostro ordinamento non prevedeva forme di responsabilità delle persone giuridiche per fatti di corruzione nel loro conto o interesse.

In recepimento alla Conv. OCSE, D.lgs 231/2000 introduce in modo dettagliato una nuova forma di responsabilità delle persone giuridiche, per corruzione interna ed internazionale.

- Responsabilità definita "amministrativa" ma l'applicazione delle relative sanzioni è competenza del giudice penale.



IECLO

Ente, comprese le società di persone e di capitali, è responsabile per i reati di corruzione **commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio:**

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (anche di fatto);
- da persone (dipendenti) sottoposte a direzione o vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.



IECLO

L'ente può evitare di essere sanzionato qualora:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato affidato ad organismo autonomo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e questo vi abbia provveduto efficacemente.

Nel caso di dipendenti, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, sempre che l'ente non abbia adottato ed efficacemente attuato i modelli di organizzazione, gestione e controllo.



IECLO

L'ente è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi più gravi, anche di sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi.

La responsabilità dell'ente è **autonoma** rispetto quella dell'imputato-persona fisica:

- Erronea la convinzione che la dimostrazione della responsabilità penale degli imputati valesse a costituire il fondamento autosufficiente della responsabilità da illecito dell'ente (*Corte d'Appello di Milano, II Sez. penale n. 286/2020*).



CASO ENI-SAIPEM

La vicenda si sviluppa tra l'Italia, la Francia e l'Algeria, a partire dal 2006, quando i dirigenti dell'italiana Saipem S.p.A. trovano in un cittadino algerino, considerato vicinissimo al ministro dell'energia di quel Paese, capace di aiutare Saipem nelle difficoltà riscontrate nel concorrere alle gare milionarie, indette dalla società petrolifera algerina Sonatrach.

I vertici di Saipem, il ministro algerino e lo stesso intermediario si incontrano in un hotel di Parigi per concordare una tangente, che risulterà essere di oltre 197 milioni di €, in cambio di sette commesse della società petrolifera algerina del valore di 8 miliardi di euro.

L'anno dopo, analoghi incontri avevano riguardato i vertici della controllante ENI, i cui interessi petroliferi in Algeria stentavano a decollare. L'accordo, in questo caso, avrebbe previsto il pagamento di una tangente di 41 milioni di €, in cambio dell'intercessione del ministro per l'acquisizione della società e dei diritti di sfruttamento sui giacimenti, nonché l'esenzione dalla tassa prevista per le operazioni societarie, tutti risultati che effettivamente ENI consegue con inusuale rapidità.



IECLO

La Procura della Repubblica di Milano formula 3 capi d'imputazione:

- a) Contestati ai vertici Saipem, ENI e ai tre cittadini stranieri il reato di corruzione internazionale di cui all'Art. 322-bis CP;
- b) Contestata a Saipem S.p.A. e ad ENI S.p.A. la responsabilità ex D.lgs 231/01, visto gli ingenti vantaggi tratti dalla corruzione internazionale;
- c) Contestate violazioni tributarie.

L. SCOLLO, *I limiti sostanziali e processuali del reato di corruzione internazionale. Note a margine della sentenza della Corte d'Appello di Milano sul caso ENI-Saipem in Algeria*, in *Giurisprudenza penale Web* 2020/5



IECLO

Il giudice di I grado (*Trib. di Milano Sez. IV, 18 dicembre 2018*) accoglie accusa relativamente alla corruzione internazionale per le commesse ottenute da Saipem. Vengono invece assolti i vertici di ENI e la stessa società.

- Condannati l'amministratore delegato, il direttore finanziario ed un altro dirigente della società, oltre ai tre cittadini stranieri che avrebbero funto da intermediari del ministro algerino alla pena della reclusione tra anni 4 e mesi 1 e anni 5 e mesi 5, disponendo inoltre a loro carico la confisca di oltre 197 milioni di euro quale profitto del reato;
- Dichiarata la responsabilità di Saipem SpA per illecito amministrativo di cui al D.lgs 231/01, condannandola alla sanzione pecuniaria di 400.000€ e disponendo al confisca della somma di oltre 197 milioni di €, quale prezzo del reato.



La decisione di appello (*Corte d'Appello di Milano, II Sez. penale n. 286/2020*) ribalta la pronuncia di I grado, pronunciando il proscioglimento nel merito per tutti gli imputati.

- Secondo il giudice, il materiale istruttorio non consentiva di ritenere provato che i vertici di ENI e di Saipem avessero stipulato un accordo corruttivo con il ministro algerino né personalmente né per il tramite di alcuni intermediari, che questi avesse assunto degli atti contrari ai doveri d'ufficio e che avesse ricevuto le somme oggetto della corruzione.
- Mancava, secondo la Corte, la prova di quasi tutti gli elementi essenziali della fattispecie di corruzione internazionale.

La pronuncia della Corte d'Appello viene confermata dalla Cassazione, che respinge integralmente il ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano.



IECLO

La Corte d'Appello aderisce all'orientamento che ritiene la corruzione internazionale una fattispecie autonoma di reato e non mera estensione soggettiva della fattispecie tradizionale di corruzione.

- Fattispecie descritta per specificazione, per via del riferimento al dolo di "procurare a sé o ad altri indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria".

Non è pacifica la qualificazione della fattispecie come titolo autonomo di reato.

- Non si ravvede una posizione che propende nettamente per l'autonomia della fattispecie nelle poche pronunce di legittimità in materia.
- La novella operata dalla l. 3/2019 (c.d. *Spazzacorrotti*) amplia l'ambito di applicazione della fattispecie, che ora si differenzia dalla fattispecie base per la mera applicabilità della stessa anche a soggetti non ricompresi negli Artt. 318 e ss. CP.



La sentenza in commento si sofferma sull'elemento oggettivo della fattispecie, sottolineando la centralità dell'accordo quale elemento costitutivo principale, sia nella corruzione domestica che in quella internazionale.

- Il reato si realizza mediante due attività: **accettazione della promessa e ricevimento dell'utilità**.
- La Corte però rimarca l'importanza della promessa, degradando a mero indizio dell'accordo corruttivo l'eventuale accettazione della promessa. Questo pone però delle evidenti difficoltà probatorie, visto che parte della condotta deve, almeno in parte, consumarsi all'estero.



IECLO



ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE



PHASE 4 REPORT del WGB

Il 18 ottobre 2022 il Working Group on Bribery ha pubblicato il *Phase 4 Report* sull'Italia, rispetto l'attuazione della Conv. OCSE.

- Rilevato il rafforzamento del sistema normativo di lotta alla corruzione internazionale: allungamento termini di prescrizione ed inasprimento sanzionatorio (sia per le pene detentive che per le pene interdittive), nonché l'introduzione di un sistema di tutela per i *whistleblower*.
- Livello significativo e crescente della legge sulla corruzione internazionale.
- Preoccupazione per l'elevato numero di "*dismissal*" (archiviazioni o proscioglimenti).



IECLO

Relativamente all'alto numero di "*dismissal*", il Working Group rileva che:

- La legge italiana richiede una solida prova dell'accordo corruttivo e della contrarietà dell'atto alla legge straniera;
- L'autorità giudiziaria italiana non adotta un approccio olistico al caso concreto e le prove indiziarie spesso non vengono considerate nel loro complesso.



IECLO

RACCOMANDAZIONI DEL WORKING GROUP

Relativamente al reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri:

- formare e sensibilizzare le autorità giudiziarie sul trattamento delle prove indiziarie;
- adottare iniziative volte ad allineare il livello di dettaglio dell'accordo corruttivo, di cui è necessaria la prova ai fini del reato di corruzione internazionale previsto dal diritto interno, con il livello riscontrato nella pratica;
- adottare iniziative al fine di assicurare che la responsabilità per corruzione internazionale si configuri ogni qualvolta una persona offra, prometta o consegni un somma corruttiva ad un pubblico ufficiale straniero direttamente o mediante un intermediario
- modificare la normativa in modo da rendere la fattispecie di corruzione internazionale prevista dall'ordinamento interno un reato autonomo, eliminando il requisito della prova relativa alla legislazione straniera.



IECLO

GRECO



Il 17 giugno 2022 viene adottato il *Secondo Addendum al Secondo Rapporto di conformità nell'ambito del IV Ciclo di Valutazione*, rispetto l'applicazione della Conv. Penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa.

- Il GRECO conclude che l'Italia ha attuato o trattato in modo soddisfacente solo 5 delle 12 raccomandazioni formulate nel IV Ciclo di Valutazione.



IECLO